

## **STATUTO DELLA SOCIETA' HEALTH BIOSCIENCES SPA**

### **ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE**

Il presente statuto regola la società per azioni denominata "Health Biosciences Spa". Essa ha sede nel comune di Formello (RM).

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno dello stesso comune, istituire e sopprimere sedi secondarie anche all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze. Spetta invece ai soci, riunite in forma assembleare, deliberare l'istituzione di sedi secondarie, anche all'estero, o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.

### **ART. 2) DURATA**

La durata della società é fissata fino al 31-12-2070 (trentuno dicembre duemilasettanta).

### **ART. 3) DOMICILIO**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e dei revisori per i loro rapporti con la società, é quello che risulta dai libri sociali. É onere dei soggetti predetti di comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio.

### **ART. 4) OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto le seguenti attività ad alto valore tecnologico e carattere innovativo e precisamente:

- Ricerca, sviluppo e produzione di medicinali e sistemi terapeutici e diagnostici in genere con caratteristiche innovative; - commercializzazione o licensing dei suddetti prodotti; - la produzione, rappresentanza con o senza deposito, la commercializzazione nel rispetto delle normative autorizzazioni vigenti di prodotti omeopatici, cosmetici, dermo-cosmetici, salutistici, prodotti di profumeria, medicinali, dispositivi medici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi, alimenti a fini medici speciali, bevande, prodotti di erboristeria, prodotti para-farmaceutici, prodotti per massaggi, prodotti fitoterapici, presidi medico chirurgici, presidi diagnostici, materie prime per uso farmaceutico/cosmetico/salutistico erboristico, prodotti per l'igiene intima ed orale e prodotti di supporto, macchinari di vario genere strettamente connessi alla produzione e distribuzione dei suddetti prodotti, apparecchi medicali, elettromedicali ed elettrodomestici, nonché la produzione per conto terzi degli stessi prodotti, anche per farmacie e distributori del farmaco.
- La trasformazione, il confezionamento ed il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, degli articoli sopra citati, anche a mezzo conto-terzisti, anche attraverso reti di vendita o network-marketing .
- La società potrà, inoltre, commercializzare all'ingrosso e al dettaglio (anche mediante corrispondenza ovvero on line) tutti i prodotti innanzi indicati, fatta eccezione per i medicinali per legge riservati alla competenza dei professionisti abilitati. - partecipazione a programmi nazionali e internazionali di ricerca e sviluppo di interesse medico e sociale;
- L'attività consulenziale nei confronti di istituzioni pubbliche e private italiane ed estere;

- La partecipazione a progetti di formazione con università ed altre istituzioni europee ed extra-europee, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo; - La società potrà acquisire o cedere brevetti e know-how, nonché operare in collegamento con società ed enti aventi fini analoghi;
  - La società potrà avvalersi di fondi nazionali, comunitari ed extra-comunitari in relazione a specifiche attività ad essa demandata;
  - L'assunzione, la gestione, nonché la compravendita di partecipazioni;
  - Il coordinamento finanziario ed amministrativo delle società controllate o partecipate anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie delle società partecipanti al gruppo e la realizzazione di servizi tecnici amministrativi e finanziari centralizzati.
- La Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di finanziamenti in genere e il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie, l'assunzione di partecipazioni in altre Società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, nonché la partecipazione ad associazioni, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi.
- Si intende escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria e di ogni e qualsiasi attività in contrasto con i divieti di legge o che sia riservata ai sensi della normativa di legge o regolamentare presente e futura a soggetti diversi dalla presente Società.

#### ART. 5) CAPITALE

Il capitale sociale è di 5.475.985,00 (cinquemilioniquattrocentosettantacinquemilanovecentottantacinque ) euro ed è diviso in numero 10.951.970 (diecimilioninovecentocinquantunomilanovecentosettanta) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

#### ART. 6) DIRITTO DI OPZIONE

Sulle azioni di nuova emissione, spetta ai soci il diritto di prelazione sulle azioni non optate da esercitarsi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali già possedute, conformemente a quanto previsto dalla legge, e secondo le eventuali modalità risultanti dalla delibera di aumento del capitale. Sulle azioni non optate spetta agli altri soci il diritto di opzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 2441 III comma c.c..

#### ART. 7) – AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Le azioni sono indivisibili, nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri.

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla quota del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Il domicilio dei soci al fine dello svolgimento dei rapporti con la società è quello che risulta dal Libro soci.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili, o warrants, nonché altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

La società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del Libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può, anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

#### ART. 8) - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Nel caso in cui le azioni saranno quotate, gli azionisti dovranno comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50 %, 66,6% e 90 % del capitale sociale con diritto di voto. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi, a partire dalla data

dell'atto o dell'evento che ha originato tale modifica e dovrà essere posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal Registro delle Imprese, all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla Società le informazioni previste dal presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto per una percentuale pari all'ammontare della partecipazione acquisita o venduta e non comunicata, fino a privare del tutto il socio del diritto di voto per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica dalla richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

I soci saranno altresì obbligati a comunicare le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

#### ART. 9) - RECESSO

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

#### ART. 10) - ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, purché, comunque, nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società o quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over";
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business".

L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

#### ART. 11) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare (i) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno un quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, o (ii) spedito mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggi di posta elettronica, ovvero ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

#### ART. 12) - DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea è testata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio di diritto di voto nell'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea nei limiti dell'art. 2372 c.c., mediante delega scritta.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazioni a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga data atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### ART. 13) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della società è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente accertare la regolare costituzione della assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, dirigere e regolare gli interventi, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### ART. 14) - MAGGIORANZE

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Devono essere computate nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi.

#### ART. 15) - STRUTTURA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 2380 c.c. la società ha la struttura di amministrazione e controllo regolata dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione Sesta-bis del Libro V, Titolo V, Capo V del c.c.

#### ART. 16) - AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea ad un Consiglio d'amministrazione composto da tre (3) a sette (7) membri. L'assemblea può stabilire che almeno almeno 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione sia dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF. I membri del

consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 147-quinquies del TUF.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 7, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati ed indicando questi al primo posto e al secondo posto della lista.

Le liste, corredata dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentato, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, e non oltre, 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 10% (dieci per cento).

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voto e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

In caso di parità di voti di lista, si procede ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo di voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficienti ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procede a trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, dopo aver provveduto a trarre un amministratore dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza in relazione alla capienza di tale Lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità dalla

lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle Liste stesse;

d) qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

In caso di Consiglio composto da due membri, decade l'intero organo in ipotesi di disaccordo sulla revoca del Consigliere delegato.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi. Essi sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c..

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione della maggioranza dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea di cui al seguente capoverso.

L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

#### ART. 17) - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge, e dalla delibera di nomina degli amministratori medesimi, secondo le limitazioni di volta in volta ivi previste.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società, in concorrenza con l'assemblea;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative. Eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo devono risultare nell'atto di nomina, impregiudicate le inderogabili competenze di legge.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

#### ART. 18) - ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

#### ART. 19) - DIRETTORI E PREPOSTI

L'organo amministrativo può nominare anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando a priori compensi, modalità e termini delle prestazioni, e può ad essi conferire procure per singoli affari, o per gruppi di affari, e procure institorie ed in particolare può delegare a soggetti, anche terzi, i compiti relativi alla materia sicurezza ed ambiente.

#### ART. 20) – CONVOCAZIONI E DELIBERE

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione é fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Il consiglio é validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.



In particolare il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione é validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore delegato, o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### ART. 21) - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

L'assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori per l'attività da loro svolta nel corso dell'esercizio.

Detto compenso può consistere anche in una attribuzione di partecipazione agli utili sociali.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà altresì essere attribuita una indennità di fine carica all'atto della cessazione dalla medesima, per qualsiasi titolo e ragione, se determinato dall'assemblea dei soci.

La società a garanzia della corresponsione del suddetto compenso di fine carica, potrà stipulare apposite polizze assicurative od effettuare appositi investimenti finanziari, in ogni caso, al cessare della carica dovrà cessare ogni obbligazione da parte della società. La corresponsione di acconti sul compenso di fine carica o la facoltà di riscatto anticipato anche parziale delle polizze o degli investimenti stipulati a copertura dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea, fermo restando che non dovrà comunque costituire un maggior onere per la società.

#### ART. 22) - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società, sostanziale e processuale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essa spetta la rappresentanza della società nei limiti del loro potere di gestione.

#### ART. 23) - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale, salvo nei casi previsti dalla legge, o salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria che preveda la nomina di società di revisione o di revisore ai

sensi dell'art. 2409 bis – 1° comma, c.c., spetta anche il controllo contabile della Società.

In caso di nomina di società di revisione e nei limiti di legge, l'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza: in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste dal precedente articolo per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale o sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

ART. 24) - BILANCIO E UTILI L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio è dedotta la ventesima parte da assegnare alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili sono destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti soci.

ART. 25) – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale e acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti di cui sopra debbono considerarsi infruttiferi, salvo diversa determinazione scritta.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 26) - SCIoglimento

La società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., si scioglie:

1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447;
5. nelle ipotesi previste dall'articolo 2437-quater;
6. per deliberazione dell'assemblea;
7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori eventualmente determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### ART. 27) – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società.

L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

#### ART. 28) – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto in ordine alle norme di organizzazione, funzionamento e scioglimento della società, le parti richiamano l'applicazione delle norme del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.